



Giglio delle dune" sez. di Salve – Lecce  
Cod Fiscale 90025360752

legambientesalve@legalmail.it

Al Dirigente Servizi tutela e valorizzazione Ambiente prov. Di Lecce

Ing. Luigi Tundo

ECOLIO2 s.r.l.

- ARPA Puglia DAP Lecce
- Sindaco Comune di Presicce
- Sindaco Comune di Salve
- Sindaco Comune di Acquarica del Capo
- Sindaco Comune di Morciano di Leuca
- LILT Sezione provinciale di Lecce - Casarano

Oggetto: *Osservazioni (ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D. Lgs. 152/2006) in merito all'impianto di smaltimento ECOLIO2 sito nel Comune di Presicce (Rif. nota Provincia di Lecce del 5.9.2019, prot. n. 36648/2019).*

Con il presente documento l'Associazione Legambiente Salve, associazione senza fini di lucro portatrice di interessi collettivi, chiede a questo Ufficio la revoca immediata dell'Autorizzazione al trattamento dei rifiuti pericolosi e speciali alla ditta "Ecolio 2" sita in loc. Spiggiani comune di Presicce- Acquarica-, per i seguenti motivi:

- 1 Gravi rischi per la salute delle popolazioni dei Comuni vicini all'impianto causa inquinamento aria, acqua, suolo, così come rilevato dal rapporto ARPA del 19 febbraio 2019. Proprio per i miasmi dell'estate 2018, che hanno causato forti disagi e preoccupazioni alle popolazioni dei comuni di Salve, Presicce-Acquarica, Morciano, si è venuti a conoscenza dell'elenco infinito di sostanze pericolose che questa Azienda può smaltire. Un elenco infinito di veleni (con codici di rifiuti non specificati) che possono essere trattati in questo impianto. La popolazione non è mai stata informata di nulla. Per capire e seguire questo caso nel settembre 2018 si è costituito il Comitato Intercomunale per la tutela della salute e del territorio che ha raggiunto in poco tempo oltre i 350 iscritti. Il principio di precauzione in materia ambientale sull'accettabilità del rischio, completamente trascurato.

ARIA. Sempre dal rapporto ARPA ".....Metodi di campionamento non appropriati per rilevare polveri totali, ammoniaca, acido solfidrico, COV". Sono queste alcune sostanze volatili e odorogene che hanno recato anche malesseri fisici come irritazioni e mal di testa la

cui provenienza è dimostrata da un semplice studio dei venti: inalate a Salve e Morciano nei giorni di tramontana, a Presicce e Acquarica nei gg di scirocco a Ruggiano e Alessano con il ponente. Anomalie sono emerse nel controllo e ricambio dei filtri a carbone attivo dei camini. Ricordiamo inoltre i limiti imposti dalla nuova legge regionale sulle sostanze odorigene del luglio 2018.

**SUOLO:** al punto 31 della tab. conclusiva rapporto ARPA “..... si riscontra che **per il parametro Mercurio il valore rilevato è superiore al limite di rilevabilità pertanto non risulta rispettato il divieto di scarico sul suolo.** Seguirà notifica all’ Autorità Giudiziaria Comunicazione di ipotesi di reato ad AG art. 137 co. 11 del D.Lgs 152/06 e simili. Sono presenti inoltre altri metalli pesanti pericolosi non rilevati dall’Azienda come Cadmio, Nichel e Zinco per i quali vige il divieto di scarico al suolo.

**ACQUA.** Sono presenti metalli pesanti e pericolosi non affatto rilevati dall’azienda per i quali vige il divieto di scarico al suolo che (superamento livelli di mercurio e di diossine nelle acque di scarico) mettono a rischio la falda acquifera con danni alla salute incalcolabili per la popolazione. Falde acquifere tra l’altro non monitorate correttamente. Testualmente dal rapporto conclusivo: Il Pozzo di monitoraggio n. 3 (valle), ubicato presso un’azienda agricola nel Comune di Salve, a più di un km di distanza dall’impianto, non trova corrispondenza con nessuno dei pozzi indicati nella figura 1 del parag. 13 dell’AIA.

- 2 L’Impianto, a nostro avviso, ha avuto un giudizio di compatibilità ambientale illegittimo, in quanto è stato concesso in zona non idonea, non tenendo in conto la distanza dai centri abitati e quindi la tutela della popolazione, come previsto dal Piano di gestione rifiuti speciali della Regione Puglia; In merito la stessa Provincia preliminarmente riteneva che trattavasi di una variante sostanziale al precedente impianto e quindi soggetta a determinati criteri di localizzazione.

L’impianto in origine è nato per smaltire acque di vegetazione, successivamente è stato “autorizzato” dalla Regione e dalla Provincia a trattare qualsiasi genere di rifiuti pericolosi, senza una adeguata e ponderata procedura di VIA che abbia minimamente coinvolto Amministratori e cittadini dei comuni vicini a Presicce, in primis quelli del Comune di Salve distante in linea d’aria circa 1000m dall’area dell’impianto e quindi più direttamente interessati dalle emissioni (ma questo non emerge in nessuna relazione).

L’elenco dei codici CER si è progressivamente allungato dal 190999 del 2012 al 161001 del 2017 con integrazioni attraverso documentazioni successive, trasformando di fatto l’area in una bomba chimica. Il primo parere di VIA del 2011 (VIA postuma) è dell’Ufficio Inquinamento e grandi impianti, fu concesso, ammettendo requisiti minimi ed enormi crediti, con notevoli prescrizioni e monitoraggi affidati alla stessa ditta, rilevatasi successivamente inadempiente, per tutte le inosservanze emerse nel dossier ARPA del 19 febbraio 2019: come il mancato rispetto dei limiti di legge sulle emissioni con sforamenti dei parametri

ambientali, approssimazione o mancanza di procedure non rispettate da parte dell'azienda (vedi assenza di un registro di carico e scarico merci e tipologia. Una delle conseguenze di tale omissione è l'impossibilità di verificare il rispetto dei limiti giornalieri per ogni tipologia di rifiuti trattati), inadeguatezza dell'impianto. Non sono state considerate tra l'altro: le esigenze di salvaguardia e di tutela della salute umana -come previsto dalla L.R. 11/2001 art. 1 e smi, la sovrapposizione di effetti con il vicino impianto di depurazione dei reflui urbani gestito da AQP e l'effetto dei venti dominanti – tramontana e scirocco.

- 3 La popolazione e il territorio non trae alcun beneficio di tipo sociale ed economico per occupazione di posti di lavoro, ma è solo fortemente danneggiato in termini di salute tanto che questa parte del Salento è stata rinominata "*la nuova terra dei fuochi*". L'impianto alle origini, nel 1994, si collocava nel giusto contesto, svolgendo un servizio di smaltimento delle acque di vegetazione dove effettivamente l'olivicoltura rappresentava il 60 % della superficie agricola, ma attualmente essere il ricettacolo di scarti chimici pericolosi proveniente da tutta Italia è ingiusto nei confronti di queste popolazioni dove la sola azienda produttiva rimasta è il turismo. L'impianto tratta anche acque di drenaggio Eni provenienti da fuori regione (Basilicata) è quindi non è giustificata la sua ubicazione nei nostri territori.
- 4 La regione ha ritenuto "modifiche non sostanziali" la richiesta di trattamento nel 2017 dei fanghi di raffineria (cod.161001) senza minimamente verificare se il piano di auto-monitoraggio e tutte le prescrizioni inserite nella VIA del 2011 siano state ottemperate. I recenti controlli ARPA dimostrano l'inadeguatezza degli impianti e la conduzione approssimata che ha contraddistinto l'azienda sin dall'inizio della sua attività.

Salve, 25 settembre 2019

Per Legambiente Salve

Giovanni Ponzetta

per il Comitato intercomunale per la tutela della salute e del territorio

Pierpaolo Luca